



## Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione

e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio V

Ai Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici regionali

Al Sovrintendente Scolastico  
per la Provincia Autonoma di BOLZANO

All'Intendente Scolastico  
per la scuola in lingua tedesca BOLZANO

All'Intendente Scolastico  
per la scuola delle località ladine BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico  
per la Provincia Autonoma di TRENTO

Ai **Presidenti** delle Commissioni d'esame di  
abilitazione alla libera professione di Perito  
Industriale e Perito Industriale laureato

**PER IL TRAMITE**  
degli Uffici scolastici Regionali,  
le Sovrintendenze  
e Intendenze di Trento e Bolzano

Al Presidente del Consiglio Nazionale  
dei Periti industriali e Periti  
industriali laureati

[giovanni.esposito@cnpi.it](mailto:giovanni.esposito@cnpi.it)

**e, p.c.** Al Presidente del Consiglio Nazionale  
dei Geometri e Geometri laureati  
[m.savoncelli@cng.it](mailto:m.savoncelli@cng.it)

**Oggetto:** Valutazione dei diplomi per l'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito industriale e Perito industriale laureato.

Con le note prot. n. 16542 del 22 luglio 2019 e prot. n. 15593 del 2 settembre 2020, indirizzate al Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti industriali e Periti industriali laureati ed al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati, questa Direzione Generale aveva formulato un fermo richiamo alla puntuale osservanza delle disposizioni vigenti in merito alla questione concernente l'ammissione agli esami – ed il conseguente rilascio del diploma - di abilitazione all'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato ai candidati in possesso del diploma di Geometra conseguito in vigenza del vecchio ordinamento.

AZ/df

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma

Tel. 06.58493249

[antonietta.zancan@istruzione.it](mailto:antonietta.zancan@istruzione.it)

*Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione  
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

Dai numerosi ricorsi pervenuti, è emerso che le disposizioni non erano state applicate e che erano stati illegittimamente ammessi alla sessione d'esami 2019 - e diplomati - candidati sprovvisti di idoneo titolo di studio: si rende noto che in merito ad uno dei ricorsi, proposti dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati, il TAR di Catania -con la sentenza n. 00383/2021 Reg. Prov. Coll., N.00212/2020 Reg. Ric. pubblicata il 9.2.2021- si è già espresso accogliendo il ricorso medesimo ed annullando gli atti impugnati.

Fermo restando che parte del corposo contenzioso è ancora in atto, questa Direzione Generale ritiene opportuno ribadire, anche alla luce della pronuncia sopra richiamata del TAR di Catania, quanto già puntualmente chiarito con le citate note, con le quali ha debitamente espresso la sua posizione in merito e precisare altresì quanto segue.

L'articolo 12, comma 1, del D.M. 29 dicembre 1991, n. 445, stabilisce chiaramente la competenza delle commissioni esaminatrici in merito alla concreta verifica del possesso da parte dei candidati dei "requisiti prescritti per l'ammissione agli esami".

Con la citata nota prot. n. 16542 del 22 luglio 2019, nel fornire la corretta interpretazione del proprio precedente parere, di cui alla circolare MIUR n. 27133 del 28 settembre 2015, questa Direzione ha invitato il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ad una "più attenta applicazione di quanto indicato nell'Ordinanza che elenca correttamente in modo distinto i diversi titoli di studio di istruzione, avendone valutato l'ammissibilità per l'accesso all'esame di Stato".

L'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 8 del 14 maggio 2020 (G.U. n. 39 del 19 maggio 2020) di indizione dell'esame di Stato per la sessione 2020, ha espressamente indicato i requisiti di ammissione agli esami di Stato, individuando puntualmente ed inderogabilmente i titoli di studio considerati validi a tal fine.

Infine, con la menzionata nota n. 15593 del 2 settembre 2020, nel ribadire "che non è possibile ammettere all'esame di abilitazione di Perito Industriale un soggetto in possesso del diploma di Geometra di cui al previgente ordinamento, in quanto ciò sarebbe in contrasto con la normativa di riferimento, nonché con l'Ordinanza Ministeriale n. 8 del 14 maggio 2020 sopracitata", questa Direzione ha invitato "le Commissioni esaminatrici, nell'ambito dei poteri di controllo ad esse attribuiti dal DM n. 445/1991, richiamato dall'art. 4, comma 5, dell'O.M. medesima, a verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami ed a vigilare sul regolare svolgimento delle prove".

Tanto chiarito si ribadisce che non è possibile ammettere all'esame di abilitazione di Perito Industriale un soggetto in possesso del diploma di Geometra di cui al previgente ordinamento, in quanto ciò sarebbe in contrasto con la normativa di riferimento, nonché con l'Ordinanza Ministeriale n. 8 del 14 maggio 2020 sopracitata.

Si invitano, pertanto, le Commissioni esaminatrici, nell'ambito dei poteri di controllo ad esse attribuiti dal DM n. 445/1991, richiamato dall'art. 4, comma 5, dell'O.M. medesima, a verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e a vigilare sul regolare svolgimento delle prove.

**Si pregano cortesemente gli Uffici Scolastici in indirizzo di curare la tempestiva diffusione della presente nota a tutti i Presidenti che saranno preposti alle Commissioni d'esame di Perito industriale e Perito industriale laureato.**

Si ringrazia per la cortese collaborazione e resta in attesa di assicurazione di adempimento.

Il Dirigente  
*Antonietta Zancan*